

(N. 1330)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1950

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, concernente il prelevamento di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame riguarda la convalida del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con il quale è stata disposta la prelevazione di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, onde provvedere ad urgenti occorrenze derivanti dall'assunzione del mandato fiduciario in Somalia.

Com'è noto, detta Amministrazione fiduciaria è stata assunta in base all'accordo concluso a Ginevra il 27 gennaio 1950, epperò delle occorrenze relative non fu potuto tener conto nel progetto di bilancio del corrente esercizio, il quale all'epoca predetta trovavasi già in corso di presentazione al Parlamento.

L'Amministrazione fiduciaria è venuta quindi a trovarsi nella impossibilità di far fronte alle

occorrenze anche più inderogabili, compreso il pagamento degli assegni al personale in servizio nel territorio della Somalia.

D'altra parte, l'esperimento della normale procedura legislativa, promossa dal Governo per l'assegnazione di fondi ad integrazione di quelli già autorizzati con legge 8 febbraio 1950, n. 12, onde sopperire alle più indilazionabili ulteriori necessità di detta Amministrazione, non ha potuto essere portato a tempestiva conclusione, dato il sopravvenuto periodo di ferie parlamentari.

Si è resa quindi indispensabile l'assegnazione di un fondo che valesse a mettere l'Amministrazione fiduciaria della Somalia in condizioni di sopperire almeno alle occorrenze più incombenti, nell'attesa che potessero divenire operanti gli ulteriori stanziamenti da disporsi con legge.

A ciò è stato inteso il decreto del Presidente della Repubblica del quale ora si propone la convalidazione, a mente dell'articolo 42 della vigente legge per la contabilità dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, con il quale è stata effettuata la prelevazione di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51.

## ALLEGATO.

*Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1950, n. 617, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 24 agosto 1950.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 28 luglio 1950, n. 577 e 10 agosto 1950, n. 602;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

## DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 458 dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, è autorizzata la prelevazione di lire 1.800.000.000 che si inseriscono al capitolo di nuova istituzione n. 51-bis: «Somma da erogare nei modi di cui all'articolo 1 - secondo comma - della legge 8 febbraio 1950, n. 12, per le spese inerenti all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per lo stesso esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950.

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI.